



Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI
OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE

Appunti del Comitato per la legislazione

**LE DELEGHE APERTE ALL'INIZIO
DELLA XV LEGISLATURA**

Aggiornamento al 15 luglio 2006

n. 1

L'Osservatorio sulla legislazione svolge attività di documentazione e di analisi sulle tendenze della legislazione e sui temi della qualità e della semplificazione normativa.

È una struttura interservizi della Camera – incardinata nel Servizio Studi - che raccoglie dati informativi, statistiche e analisi sull'attività legislativa provenienti dai servizi legislativi e dai servizi di documentazione.

A partire dal novembre 2004, con cadenza quadrimestrale, l'Osservatorio pubblica gli "Appunti del Comitato per la legislazione", che forniscono costanti aggiornamenti sulle tendenze della produzione normativa, approfondendo i temi di interesse del Comitato.

*È possibile contattare l'Osservatorio sulla legislazione alla casella di posta elettronica **osservatorio@camera.it***

INDICE

AVVERTENZA	1
LA LEGISLAZIONE DELEGATA NELLA XIV LEGISLATURA	3
▪ Le leggi delega	3
▪ I decreti legislativi	5
FOCUS LE DISPOSIZIONI DI DELEGA DELLA XIV LEGISLATURA I CUI TERMINI DI ESERCIZIO SONO ANCORA APERTI	
PREMESSA	9
LE DELEGHE APERTE ALL'INIZIO DELLA XV LEGISLATURA	10

AVVERTENZA

Il presente fascicolo è interamente dedicato alla legislazione delegata.

La prima parte traccia un quadro statistico delle leggi delega e dei decreti legislativi adottati nel corso della XIV legislatura.

La seconda parte (FOCUS), elaborata in collaborazione con il Dipartimento Istituzioni, contiene l'elenco delle leggi delega approvate nella scorsa legislatura i cui termini di esercizio non sono ancora scaduti, unitamente ai decreti legislativi fino ad oggi emanati.

LA LEGISLAZIONE DELEGATA NELLA XIV LEGISLATURA

687 sono le leggi approvate nella XIV legislatura

44 sono le leggi contenenti disposizioni di delega al Governo approvate nel corso della XIV legislatura.

La tabella che segue presenta un quadro sinottico delle leggi approvate nel corso delle ultime cinque legislature.

Legislatura	X	XI	XII	XIII	XIV
Totale leggi	1076	314	295	906	687
Leggi contenenti delega	26	16	5	58	44

di cui

Leggi comunitarie	2	2	1	4	5
Leggi collegate alla manovra di finanza pubblica	4	3	1	11	8
Leggi di semplificazione	--	--	--	2	2
Leggi di conversione	5	5	1	--	7
Altre leggi ordinarie	15	6	2	41	22

Le leggi delega

44 sono le leggi delega pubblicate nella XIV legislatura (**58** nella XIII legislatura)

0,75 è la media mensile delle leggi delega pubblicate (**0,96** nella XIII legislatura)

712 è il numero delle deleghe contenute in tali leggi (**516** nella XIII legislatura)


385 sono le deleghe primarie (pari al 54 per cento delle deleghe)

327 sono le deleghe integrative e correttive (pari al 46 per cento del totale delle deleghe)

Le leggi delega nella XIV legislatura

Deleghe primarie		Deleghe integrative e correttive
<i>Ordinarie</i>	<i>Comunitarie</i>	
129 (66,5%)	256 (33,5%)	327

La tipologia delle deleghe




I decreti legislativi

288 è il numero dei decreti legislativi pubblicati nella XIV legislatura

4,88 è la media mensile dei decreti legislativi pubblicati nella XIV legislatura

D.Lgs. primari		D.Lgs. integrativi e correttivi
<i>Ordinari</i>	<i>Comunitari</i>	
87	146	55

Attuazione delle deleghe della legislatura



FOCUS

**Le disposizioni di delega della
XIV legislatura i cui termini di esercizio sono
ancora aperti**

(alla data del 15 luglio 2006)

PREMESSA

Nel presente *focus* si fornisce l'elenco delle disposizioni di delega approvate nel corso della XIV legislatura i cui termini di esercizio sono ancora aperti. Si segnala che per otto di tali deleghe, concernenti l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, i termini di esercizio sono stati prorogati dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173.

Le disposizioni di delega i cui termini di esercizio sono ancora aperti sono contenute in 23 delle 44 leggi delega approvate nel corso della XIV legislatura, le quali possono quindi continuare a trovare attuazione anche nella legislatura in corso.

Si rammenta che nella XIV legislatura, su **288** decreti legislativi pubblicati, **236** (quasi l'82 per cento) hanno riguardato l'attuazione di deleghe conferite nel corso della legislatura ed i restanti **52** (il 18 per cento) decreti legislativi sono stati emanati in attuazione di deleghe conferite in legislature precedenti.

La tabella che segue è strutturata in due colonne: nella colonna di sinistra si indica la legge di riferimento; nella colonna di destra viene indicata la delega i cui termini di esercizio risultano aperti. Su sfondo colorato e in carattere più grande si dà indicazione della delega aperta. Qualora si tratti di una delega all'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, si dà indicazione, in carattere più piccolo, della delega principale e della relativa attuazione.

Alcuni termini sono molto prossimi alla scadenza ma le relative deleghe sono state comunque inserite nel presente elenco, aggiornato al 15 luglio 2006.

LE DELEGHE APERTE ALL'INIZIO DELLA XV LEGISLATURA

Legge	Delega
<p>L. 6 luglio 2002, n. 137, Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici</p> <p>G.U. 8 luglio 2002, n. 158</p>	<p>Art. 10, co. 4, il Governo è delegato ad adottare disposizioni <i>correttive ed integrative</i> dei D.Lgs. di cui al comma 1, entro 4 anni¹ dalla data della loro entrata in vigore</p>
	<p>Art. 10, co. 1, il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 23 gennaio 2004), uno o più D.Lgs. per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione² delle disposizioni legislative in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. beni culturali e ambientali b. cinematografia c. teatro³, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo d. sport e. proprietà letteraria e diritto d'autore
	<p>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. 5 febbraio 2004, n. 29)</p>

¹ Il termine originario di cui all'art. 10, co. 4, (*entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1*) è stato prorogato di 2 anni dall'art. 1, comma 3, della L. 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

² Va considerata come autorizzazione alla redazione di un testo unico (*rectius*, di un codice) soltanto quella relativa alla lettera a), cioè al codice dei beni culturali e paesaggistici.

³ Dopo la scadenza del termine per l'esercizio della delega prevista dall'art. 10, co. 1, della L. 137 del 2002, l'art. 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186 ha attribuito al Governo una nuova delega per il riassetto delle disposizioni legislative nei settori dello spettacolo, dello sport e del diritto d'autore.

Legge	Delega
	<p>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30, <i>Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.</i> (G.U. 7 febbraio 2004, n. 31)</p> <p>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32, <i>Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, concernenti i compiti e l'organizzazione della Fondazione «Centro sperimentale di cinematografia».</i> (G.U. 9 febbraio 2004, n. 32)</p> <p>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33, <i>Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernenti i compiti e l'organizzazione della fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico»</i> (G.U. 9 febbraio 2004, n. 32)</p> <p>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.</i> (G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28)</p>
<p>L. 28 marzo 2003, n. 53, <i>Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale</i></p> <p>G.U. 2 aprile 2003, n. 77</p>	<p>Art. 1, co. 4: ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei D.Lgs. di cui agli artt. 1 e 4, possono essere adottate entro 36 mesi dalla data dell'entrata in vigore dei D.Lgs. stessi</p> <p>L'art. 1, co. 5, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, ha stabilito che le disposizioni correttive e integrative di cui all'art. 1, co. 4, della L. 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro 36 mesi (<i>anziché entro 18 mesi, come originariamente previsto</i>) dalla data della loro entrata in vigore</p> <p>Art. 1, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 17 ottobre 2005), uno o più D.Lgs. per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale</p>

Legge	Delega
	<p>D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, <i>Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.</i> (G.U. 5 maggio 2005, n. 103)</p> <p>D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, <i>Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.</i> (G.U. 4 novembre 2005, n. 257, S.O. n. 175)</p> <p>D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227 <i>Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.</i> (G.U. 4 novembre 2005, n. 257)</p>
	<p>Art. 4, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 17 aprile 2005), un D.Lgs. per disciplinare la possibilità di formazione, per gli studenti dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di periodi di lavoro</p>
	<p>D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, <i>Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.</i> (G.U. 5 maggio 2005, n. 103)</p>
<p>L. 17 aprile 2003, n. 80⁴, <i>Delega la governo per la riforma del sistema fiscale statale</i></p> <p>G.U. 18 aprile 2003, n. 91</p>	<p>Art. 10, co. 6: il Governo è delegato ad emanare, fino alla data di scadenza del termine della delega e per i 2 anni successivi (fino al 3 maggio 2007), con uno o più D.Lgs., disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti</p>

⁴ Delle deleghe primarie previste dalla L. 80/2003 è stata esercitata, con il D.Lgs. 344/2003, soltanto quella prevista dall'art. 1, co. 1 e art. 4; inoltre, ai sensi dell'art. 10, co. 6, è stato emanato il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, *Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie.*

Legge	Delega
	<p>Art. 1, co. 1 e art. 4: il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 3 maggio 2005), uno o più D.Lgs. per la riforma dell'imposta sul reddito delle società</p> <p>D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80. (G.U. 16 dicembre 2003, n. 291, S.O. n. 190)</p>
<p>L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</p> <p>G.U. 10 giugno 2003, n. 132</p>	<p>Art. 3, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui all'articolo 1 della legge, uno o più D.lgs. per raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente Stato – Regioni</p>
	<p>Art. 1, co. 4: il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (entro l'11 giugno 2006)⁵, uno o più D.Lgs. meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni</p>
	<p>D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (G.U. 8 febbraio 2006, n. 32)</p> <p>D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170, Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (G.U. 12 maggio 2006, n. 109)</p>

⁵ Il termine di cui all'art. 1, comma 4 (originariamente fissato all'11 giugno 2004), è stato prorogato di un anno (all'11 giugno 2005) dall'art. 1, co. 2, della L. 28 maggio 2004, n. 140, di conversione del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, e di un ulteriore anno (all'11 giugno 2006) dall'art. 4, co. 1, della L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266.

Legge	Delega
	<p>D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 171, <i>Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.</i> (G.U. 12 maggio 2006, n. 109)</p>
<p>L. 8 luglio 2003, n. 172, <i>Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico</i></p> <p>G.U. 14 luglio 2003, n. 161</p>	<p>Art. 6, co. 5: il Governo può emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di cui al comma 1, disposizioni integrative o correttive del medesimo D.Lgs.</p> <p>Il termine originario di cui all'art. 6, co. 5, (<i>entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di cui al comma 1</i>) è stato prorogato, non ancora scaduto, di 1 anno dall'art. 1, co. 15, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173.</p>
	<p>Art. 6, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 29 luglio 2005)⁶, un D.Lgs. recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto</p>
	<p>D.Lgs 18 luglio 2005, n. 171, <i>Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.</i> (G.U. 31 agosto 2005, n. 202, S.O. n. 148)</p>

⁶ Il termine di cui all'art. 6, co. 1, originariamente fissato al 29 luglio 2004 (*entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge*), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 1 anno, al 29 luglio 2005, dall'art. 2, comma 9, della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136.

Legge	Delega
<p>L. 29 luglio 2003, n. 229, <i>Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001</i></p> <p>G.U. 25 agosto 2003, n. 196</p>	<p>Art. 6, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 9 settembre 2007), un D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni in materia di prodotti alimentari</p> <p>Il termine di cui all'art. 6, co. 1, originariamente fissato al 9 settembre 2006 (<i>entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge</i>) è stato prorogato, non ancora scaduto, al 9 settembre 2007 dall'art. 1, co. 11, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173</p>
<p>L. 31 ottobre 2003, n. 306, <i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003</i></p> <p>G.U. 15 novembre 2003, n. 266, S.O. 173</p>	<p>art. 1, co. 4: il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1 disposizioni integrative e correttive dei medesimi D.Lgs. in base ai criteri direttivi fissati dalla legge</p> <p>art. 1, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 maggio 2005) i D.Lgs. recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, in base ai criteri generali di cui all'art. 2</p> <p>D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 116, <i>Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.</i> (G.U. 1 luglio 2005, n. 151)</p>

Legge	Delega
	<p>D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 117 <i>Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.</i> (G.U. 2 luglio 2005, n. 152)</p> <p>D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140, <i>Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri</i> G.U. 21 luglio 2005, n. 168</p> <p>D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143 <i>Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.</i> G.U. 26 luglio 2005, n. 172</p>
	<p>art. 1, co. 3: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 maggio 2005) i D.Lgs. recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B; - direttive elencate nell'allegato A nel caso in cui sia previsto il ricorso a sanzioni penali.
	<p>D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, <i>Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti</i> G.U. 15 luglio 2005, n. 163, S.O. 122</p> <p>D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 119, <i>Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi</i> G.U. 4 luglio 2005, n. 153</p> <p>D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 132, <i>Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.</i> G.U. 15 luglio 2005, n. 163</p> <p>D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142 <i>Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.</i> G.U. 25 luglio 2005, n. 171</p>

Legge	Delega
	<p>D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 <i>Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti</i> G.U. 29 luglio 2005 n. 175, S.O. 135</p> <p>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 185, <i>Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile.</i>G.U. 21 settembre 2005, n. 220</p> <p>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 186, <i>Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro</i> G.U. 21 settembre 2005, n. 220</p> <p>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187, <i>Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.</i> G.U. 21 settembre 2005, n. 220</p> <p>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 188, <i>Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori</i> G.U. 21 settembre 2005, n. 220</p> <p>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190, <i>Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori</i> G.U. 22 settembre 2005, n. 221</p> <p>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, <i>Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.</i> G.U. 22 settembre 2005, n. 221</p> <p>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 <i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i> G.U. 23 settembre 2005, n. 222, S.O. n. 158</p> <p>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 193 <i>Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini</i> G.U. 23 settembre 2005, n. 222, S.O. n. 158</p>

Legge	Delega
	<p>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 <i>Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.</i> G.U. 23 settembre 2005, n. 222</p> <p>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 196 <i>Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale</i> G.U. 23 settembre 2005, n. 222</p> <p>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 <i>Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali</i> G.U. 24 ottobre 2005, n. 248, S.O. n. 169</p>
<p>L. 27 luglio 2004, n. 186, <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse</i></p> <p>G.U. 28 luglio 2004, n. 175, S.O. n. 131</p>	<p>art. 2, co. 3: il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge⁷ (entro il 29 luglio 2006), uno o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni in materia di.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo b) sport c) proprietà letteraria e diritto d'autore

⁷ Il termine di cui all'art. 2, co. 3, originariamente fissato al 29 luglio 2005 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge), è stato prorogato di dodici mesi (al 29 luglio 2006) dall'art. 1, co. 6, della L. 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

Legge	Delega
<p>L. 2 agosto 2004, n. 210, <i>Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire</i></p> <p>G.U. 13 agosto 2004, n. 189</p>	<p>art. 1, co. 4: il Governo può emanare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei D.Lgs. di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive dei medesimi D.Lgs.</p> <hr/> <p>art. 1, co. 1; il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 28 febbraio 2005), uno o più D.Lgs. recanti norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire</p> <hr/> <p>D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, <i>Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.</i> G.U. 6 luglio 2005, n. 155</p>
<p>L. 23 agosto 2004, n. 226, <i>Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore</i></p> <p>G.U. 31 agosto 2004, n. 204</p>	<p>art. 22, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 1 settembre 2005), uno o più D.Lgs. recanti disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n. 215 del 2001 (disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale)</p>

Legge	Delega
	<p>art. 22, co. 3: il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1, uno o più D.Lgs. recanti <i>disposizioni integrative e correttive</i> dei medesimi D.Lgs.</p> <p>D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197 <i>Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226.</i> G.U. 23 settembre 2005, n. 222</p>

Legge	Delega
<p>L. 23 agosto 2004, n. 239, <i>Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia</i></p> <p>G.U. 13 settembre 2004, n. 215</p>	<p>art. 1, co. 121: è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 28 settembre 2006), uno o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia</p>
<p>L. 23 agosto 2004, n. 243, <i>Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria</i></p> <p>G.U. 21 settembre 2004, n. 222</p>	<p>art. 1, co. 49: <i>disposizioni correttive e integrative</i> dei D.Lgs. di cui ai co. 1, 10, 11 e 31⁸ dell'art. 1 della legge possono essere adottate entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. medesimi</p>

⁸ Le deleghe di cui ai commi 10, 11 e 31 dell'art. 1 della L. 243/2004 non sono state esercitate.

Legge	Delega
	<p>art. 1, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 6 ottobre 2005) uno o più D.Lgs. per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) liberalizzare l'età pensionabile; b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro; c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari; d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi <p>D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, <i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>. G.U. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O. n. 200</p> <p>D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 <i>Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi</i> G.U. 16 febbraio 2006, n. 39</p>
<p>L. 30 settembre 2004, n. 252, <i>Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i></p> <p>G.U. 12 ottobre 2004, n. 240</p>	<p>art. 2, co. 3: con uno o più D.Lgs. da emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1, possono essere adottate <i>disposizioni correttive e integrative</i> di questi ultimi</p> <p>Il termine originario di cui all'art. 2, co. 3, (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1) è stato prorogato (non ancora scaduto) di 12 mesi dall'art. 1, co. 9, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173</p> <p>art. 2, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 27 ottobre 2005) uno o più D.Lgs. per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del relativo trattamento economico</p>

Legge	Delega
	<p>D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 <i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.</i> G.U. 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. n. 170</p>
<p>L. 1 marzo 2005, n. 32, <i>Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose</i></p> <p>G.U. 10 marzo 2005, n. 57</p>	<p>art. 1, co. 4: entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo può adottare uno o più D.Lgs. recanti disposizioni <i>integrative e correttive</i> dei D.Lgs. di cui al comma 1</p> <p>art. 1, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 25 settembre 2005), uno o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:</p> <p>a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;</p> <p>b) liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto;</p> <p>c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci</p> <p>D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284, <i>Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.</i> G.U. 9 gennaio 2006, n. 6, S.O. n. 5</p> <p>D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285, <i>Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale</i> G.U. 9 gennaio 2006, n. 6, S.O. n. 5</p> <p>D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, <i>Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.</i> G.U. 9 gennaio 2006, n. 6, S.O. n. 5</p>

Legge	Delega
<p>L. 24 febbraio 2005, n. 34 <i>Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili</i></p> <p>G.U. 15 marzo 2005, n. 61</p>	<p>art. 4, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 30 marzo 2007), uno o più D.Lgs. per favorire l'unificazione delle Casse previdenziali dell'Ordine professionale dei commercialisti e di quello dei ragionieri e periti commerciali</p> <p>art. 2, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 30 giugno 2005), un D.Lgs. per l'unificazione dell'Ordine professionale dei commercialisti con quello dei ragionieri e periti commerciali e l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili</p> <p>D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, <i>Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34</i>. G.U. 19 luglio 2005, n. 166, S.O. n. 126</p>
<p>L. 18 aprile 2005, n. 62, <i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004</i></p> <p>G.U. 27 aprile 2005, n. 96, S.O. n. 76</p>	<p>art. 1, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 novembre 2006), i D.Lgs.⁹ recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A</p>

⁹ In attuazione della delega sono stati emanati (al 13 luglio 2006) 4 D.Lgs.: 215/2005, 242/2005, 36/2006, 193/2006.

Legge	Delega
	<p>art. 1, co. 1 e 3: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (<i>entro il 12 novembre 2006</i>), i D.Lgs.¹⁰ recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B; - direttive elencate nell'allegato A nel caso in cui sia previsto il ricorso a sanzioni penali
	<p>art. 1, co. 5: il Governo può emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei D.Lgs. di cui al comma 1, <i>disposizioni integrative e correttive</i> dei medesimi D.Lgs.</p>
	<p>art. 3, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge (<i>entro il 12 maggio 2007</i>)) disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di disposizioni comunitarie¹¹</p>
	<p>art. 5, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (<i>entro il 12 novembre 2006</i>), testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie</p>
	<p>art. 5, co. 3: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (<i>entro il 12 novembre 2006</i>), un testo unico in materia di disposizioni finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in materia e ad apportarvi le modifiche necessarie</p>

¹⁰ In attuazione della delega sono stati emanati (al 13 luglio 2006) 10 D.Lgs.: 295/2005, 118/2006, 140/2006, 150/2006, 158/2006, 161/2006, 191/2006, 195/2006, 213/2006, 219/2006.

¹¹ In attuazione della delega sono stati emanati i D.Lgs. 69/2006 e 190/2006.

Legge	Delega
	<p>art. 14, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 novembre 2006) un D.Lgs. di recepimento della direttiva 2003/87/CE¹² che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità</p>
	<p>art. 21, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 novembre 2006) un D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia</p>
	<p>art. 22, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 novembre 2006) un D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura</p>
	<p>art. 25, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 novembre 2006) uno o più D.Lgs.¹³ volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi</p>

¹² In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216.

¹³ In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici).

Legge	Delega
	art. 25, co. 3: entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1 , possono essere emanate <i>disposizioni correttive e integrative</i>
<p>L. 13 giugno 2005, n. 118, <i>Delega al Governo</i> <i>concernente la disciplina dell'impresa sociale</i></p> <p>G.U. 4 luglio 2005, n. 153, n. 91</p>	art. 1, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 19 luglio 2006) , uno o più D.Lgs. ¹⁴ recanti una disciplina organica delle imprese sociali
<p>L. 25 luglio 2005, n. 150, <i>Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario</i></p> <p>G.U. 29 luglio 2005, n. 175, S.O. 134</p>	art. 1, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 30 luglio 2006) , uno o più D.Lgs. ¹⁵ per la riforma dell'ordinamento giudiziario

¹⁴ In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

¹⁵ In attuazione della delega sono stati emanati (al 13 luglio 2006) i seguenti D.Lgs.: **D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24, Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione; 2006, n. 25, Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari; D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati; D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 35 Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati; D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati; D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati.**

Legge	Delega
	art. 1, co. 3: il Governo è delegato ad adottare, entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 (<i>entro il 28 ottobre 2006</i>), uno o piu` D.Lgs. recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei D.Lgs. emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 con le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria
	art. 1, co. 6: il Governo, entro 2 anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei D.Lgs. emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 , puo` emanare <i>disposizioni correttive</i> (vedi la nota all'art. 1, co. 1)
	art. 2, co. 12, il Governo e` delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (<i>entro il 30 luglio 2006</i>), uno o piu` D.Lgs. diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia
	art. 2, co. 17: il Governo e` delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (<i>entro il 30 luglio 2006</i>), un D.Lgs. ¹⁶ per la modifica della disciplina della composizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e delle modalita` di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
	art. 2, co. 19: il Governo e` delegato ad adottare, entro 4 anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei D.Lgs. emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'art. 1 , un D.Lgs. contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario

¹⁶ In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62, *Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa*.

Legge	Delega
<p>L. 4 novembre 2005, n. 230, <i>Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari</i></p> <p>G.U. 5 novembre 2005, n. 258</p>	<p>art. 1, co. 24: ulteriori disposizioni <i>correttive ed integrative</i> dei D.Lgs. di cui al comma 5 possono essere adottate entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei medesimi D.Lgs.</p>
	<p>art. 1, co. 5: il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (<i>entro il 20 maggio 2006</i>), uno o più D.lgs. per il riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari</p> <p>D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164, <i>Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230</i> G.U. 3 maggio 2006, n. 101</p>
<p>L. 28 novembre 2005, n. 246, <i>Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005</i></p> <p>G.U. 1 dicembre 2005, n. 280</p>	<p>art. 3, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge (<i>entro il 16 dicembre 2008</i>), uno o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace</p> <p>Il termine di cui all'art. 3, co. 1, originariamente fissato al 16 dicembre 2006 (entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge) è stato prorogato, non ancora scaduto, al 16 dicembre 2008 dall'art. 1, co. 13, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173.</p>

Legge	Delega
	<p>art. 4, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 dicembre 2006), un D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri</p>
	<p>art. 5, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2007 uno o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e per il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive</p> <p>Il termine di cui all'art. 5, co. 1, originariamente fissato al 16 giugno 2007 (entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) è stato prorogato, non ancora scaduto, al 31 dicembre 2007 dall'art. 1, co. 10, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173.</p>
	<p>art. 6, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 dicembre 2006), uno o più D.Lgs.¹⁷ per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità</p>
	<p>art. 7, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 dicembre 2006), uno o più D.Lgs.¹⁸ per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili</p>

¹⁷ In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*.

¹⁸ In attuazione della delega sono stati emanati i D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 e 4 maggio 2006, n. 182.

Legge	Delega
	<p>art. 14, co. 14 e 15: entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12 dell'articolo 14¹⁹ (entro il 16 dicembre 2009) il Governo è delegato ad adottare D.Lgs. che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore e a provvedere alla semplificazione o al riassetto della materia che è oggetto di tali D.Lgs.</p>
	<p>art. 14, co. 18: entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più D.Lgs., <i>disposizioni integrative o correttive</i> dei medesimi D.Lgs.</p>
	<p>art. 17, co. 1: entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo può adottare uno o più D.Lgs. <i>integrativi e correttivi</i> dei medesimi D.Lgs.</p>
	<p>art. 18, co. 1²⁰: entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della legge 229/2003, il Governo può adottare uno o più D.Lgs. recanti <i>disposizioni integrative e correttive</i> dei medesimi D.Lgs.</p> <p>L'art. 1, co. 14, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, ha prorogato di 1 anno il termine per l'adozione dei D.Lgs. integrativi e correttivi dei D.Lgs. adottati nell'esercizio delle deleghe di cui all'art. 4 della L. 229/2003 (D.Lgs. 209/2005, Codice delle assicurazioni) e all'art. 7 della stessa legge (D.Lgs. 206/2005, Codice del consumo).</p>

¹⁹ Il comma 12 dell'articolo 14 definisce la prima fase (relativa alla ricognizione della legislazione vigente) della procedura per la riduzione e la semplificazione del *corpus* legislativo, disponendo che il Governo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 dicembre 2007), individui le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi e dandone conto in una relazione finale, da trasmettere al Parlamento entro il medesimo termine di 24 mesi.

²⁰ La disposizione inserisce l'articolo 20-bis nella legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001).

Legge	Delega
<p>L. 28 dicembre 2005, n. 262, Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari</p> <p>G.U. 28 dicembre 2005, n. 301, S.O. 208</p>	<p>art. 12, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 12 luglio 2007) un D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari</p>
	<p>art. 12, co. 2: entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di cui al comma 1, il Governo può emanare <i>disposizioni correttive e integrative</i> del medesimo D.Lgs.</p>
	<p>art. 27, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 luglio 2007), un D.Lgs. per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori</p>
	<p>art. 27, co. 2: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 luglio 2007), uno o più D.Lgs. per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori</p>
	<p>art. 27, co. 3: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 luglio 2007), un D.Lgs. per la redazione di uno statuto dei risparmiatori e degli investitori e di un codice di comportamento degli operatori finanziari</p>

Legge	Delega
	<p>art. 40, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 gennaio 2007), uno o più D.Lgs. per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al D.Lgs. 385/1993, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, della legge 576/1982 e del D.Lgs. 124/1993</p> <p>Il termine di cui all'art. 40, co. 1, originariamente fissato al 12 luglio 2006 (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) è stato prorogato, non ancora scaduto, di 6 mesi, al 12 gennaio 2007, dall'art. 1, co. 4, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173</p> <p>art. 43, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 gennaio 2007), uno o più D.Lgs. per l'adeguamento del testo unico in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993) e del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998), nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della legge</p>
<p>L. 25 gennaio 2006, n. 29, <i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005</i></p> <p>G.U. 8 febbraio 2006, n. 32, S.O. n. 34</p>	<p>art. 1, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge (entro il 23 agosto 2007), i D.Lgs. recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A²¹</p>

²¹ L'elenco di cui all'allegato A contiene 10 direttive.

Legge	Delega
	<p>art. 1, co. 1 e 3: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 23 agosto 2007), i D.Lgs. recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B²²; - direttive elencate nell'allegato A nel caso in cui sia previsto il ricorso a sanzioni penali
	<p>art. 1, co. 5: entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei D.Lgs. di cui al comma 1, il Governo può emanare <i>disposizioni integrative e correttive</i> dei medesimi D.Lgs.</p>
	<p>art. 1, co. 6: entro 3 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. di attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo può emanare <i>disposizioni integrative e correttive</i> del medesimo D.Lgs., al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea</p>
	<p>art. 4, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge (entro il 23 febbraio 2008), uno o più D.Lgs. recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale</p>
	<p>art. 5, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge (entro il 23 febbraio 2008), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di disposizioni comunitarie</p>

²² L'elenco di cui all'allegato B contiene 22 direttive.

Legge	Delega
	art. 8, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 23 agosto 2007) , testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie
	art. 16, co. 1 ²³ : entro 3 anni dall'entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1 dell'art. 1 della L. 62/2005 , adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE e 2004/25/CE, il Governo può emanare <i>disposizioni integrative e correttive</i> , al fine di tenere conto di eventuali decisioni della Commissione europea
	art. 18, co. 1 ²⁴ , cpv. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione (entro il 23 agosto 2007) , un D.lgs. per il recepimento della direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali
	art. 18, co. 1, cpv. 2: entro 2 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. di cui al cpv. 1 , il Governo può emanare <i>disposizioni integrative e correttive</i> del medesimo D.Lgs.
	art. 22, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui all'art. 1 della legge (entro il 23 agosto 2007) , uno o più D.Lgs per dare organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE ²⁵ sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

²³ La disposizione inserisce il comma 5-bis all'art. 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Le direttive 2004/39/CE e 2004/25/CE sono ricomprese nell'allegato B della legge n. 62 del 2005.

²⁴ L'art. 18 della legge 29/2006 inserisce l'art. 29-bis dopo l'art. 29 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). L'art. 29-bis introduce principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2003/41/CE, in materia di enti pensionistici aziendali e professionali, già contenuta nell'allegato B della medesima legge comunitaria, e prevede una delega specifica per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive.

²⁵ La direttiva 2005/60/CE è ricompresa nell'allegato B della legge n. 29 del 2006.

Legge	Delega
L. 1 febbraio 2006, n. 43 <i>Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali</i>	art. 4, co. 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 4 settembre 2006) , uno o più D.Lgs. al fine di istituire, per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, i relativi ordini professionali
G.U. 17 febbraio 2006, n. 40	